



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 141

del 20/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

OGGETTO: Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto servizio di verifica periodica obbligatoria per alza feretri cimiteriale (matricola impianto: 1994/0/2597/TO) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11/04/2011 - CIG BAF12FCD66

Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per acquisto servizio di verifica periodica obbligatoria per alza feretri cimiteriale (matricola impianto: 1994/0/2597/TO) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11/04/2011 – CIG BAF12FCD66

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22, del 21.07.2025, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27, del 26.11.2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34, del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, del 12.01.2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per il triennio 2026-2028;
- il decreto del Sindaco n. 7, del 28.02.2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Vigilanza;

Premesso che occorre far verificare, con cadenza biennale, la sicurezza dell'alza feretri cimiteriale da un una ditta specializzata in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11/04/2011;

Visti:

- l'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 - a) il fine che si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36 del 31.03.2023, nel quale è stabilito che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, nel quale è stabilito che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del D.Lgs. 165/2001, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, c. 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visti altresì:

- l'art. 18, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, il quale prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

- l'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, il quale prevede che con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;
- la Tabella A dell'allegato I.4 al decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, che indica quale fascia di esenzione dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il preventivo di spesa acclarato al n. 02501 di protocollo in data 11/03/2026, pervenuto dalla Ditta AVAL s.r.l. – Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro – con sede in Cuneo, Corso Nizza 11, C.F./P.IVA 03429970043;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dalla suddetta società ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici;

Considerato che avverso la predetta ditta, dalla visura camerale estratta dal registro delle imprese tramite il portale VerifichePA, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'ANAC, nei confronti dell'impresa sopra richiamata non risultano annotazioni;

Acquisito il DURC della ditta medesima che risulta essere regolare alla data dell'affidamento, n. protocollo INAIL_52948622 (scadenza 20/06/2026);

Acquisito il CIG dall'ANAC;

Considerato che non sussiste rischio interferenziale e che pertanto non è necessario predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquistare dalla Ditta AVAL s.r.l. – Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro – con sede in Cuneo, Corso Nizza 11, C.F./P.IVA 03429970043, accogliendo il preventivo predisposto dalla succitata impresa e registrato in data 11/03/2026 al n. 02501 di protocollo generale dell'Ente, il servizio di cui si necessita;

3. di dare atto che:
 - l'oggetto del contratto è: verifica periodica obbligatoria dell'alza feretri cimiteriale (matricola impianto: 1994/0/2597/TO) ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11/04/2011;
 - il fine è: adempimento normativo in materia di sicurezza sul lavoro;
 - la procedura di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;
 - la forma del contratto è quella della stipula del contratto disposta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di e-mail;
4. di impegnare, per le suddette finalità, la spesa complessiva di euro 269,46, sul Bilancio unico 2026-2028, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a favore della ditta Ditta AVAL s.r.l. – C.F./P.IVA 03429970043;
5. di imputare l'impegno di spesa pari ad euro 269,46 sull'esercizio 2026, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, derivante dal presente provvedimento al codice di bilancio 03.01.1 (cap. 2160.99), per temporanea incapienza del cap. 5180.99;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023, il responsabile unico del progetto (RUP) è il Dott. Francesco Rocchietto, in quanto assegnatario del capitolo PEG.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
FIRMATO DIGITALMENTE
F.to: ROCCHIETTO Dott. Francesco